

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5674 del 07/11/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RAVAGLIOLI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine ubicato in Via 1° Maggio n. 3, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5888 del 02/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RAVAGLIOLI S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine ubicato in Via 1° Maggio n. 3, Comune di Sasso Marconi (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RAVAGLIOLI S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di attrezzature per officine sito a Sasso Marconi, in via 1° Maggio n. 3, c.a.p. 40037, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 6174 del 17/11/2017, con scadenza di validità in data 27/11/2032, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Sasso Marconi** con provvedimento prot. n. 19625 del 27/11/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia e acque reflue domestiche.
Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Modifica sostanziale di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Proseguimento senza modifiche si Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. 6174 del 17/11/2017, con scadenza di validità in data 27/11/2032 e del successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con determinazione n. 1579 del 1/4/2021 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la RAVAGLIOLI S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RAVAGLIOLI S.p.A., C.F. e P.IVA 01759471202, con sede legale e stabilimento a Sasso Marconi, in via 1° Maggio n. 3, c.a.p. 40037, ha presentato, nella persona di Giuseppe Sermasi, in qualità di procuratore speciale di RAVAGLIOLI S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 15/4/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 87111 del 25/5/2022 confluita nella **Pratica Sinadoc 19683/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 113514 del 8/7/2022, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La RAVAGLIOLI S.p.A. con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 150090 del 14/9/2022 ha presentato una integrazione volontaria inerente la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 296,00 come di seguito specificato:

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - proseguimento di matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - modifica sostanziale emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;

All.C - proseguimento di matrice impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 2/11/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RAVAGLIOLI S.p.A. ubicato in Via 1° Maggio n. 3, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, acque reflue di prima pioggia e acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico S1 (indicato in planimetria al punto 1) nella pubblica fognatura mista di Via 1° Maggio classificato dal Comune di Sasso Marconi, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque, “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di prima pioggia” provenienti rispettivamente dall'attività di trattamento acque di risulta del controlavaggio filtri a carboni attivi e a sabbia e acque di condensa dei compressori originate dalla restante linea di verniciatura, dai servizi igienici e mensa aziendale, e dal dilavamento dell'area di stoccaggio temporaneo rifiuti posta a sud-ovest.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti immissioni esenti dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo prescrizioni:

- una immissione (S2), recapitante in acque superficiali (Canale di Pontecchio poi Fiume Reno) ed individuata in planimetria al punto 2, di acque “meteoriche di dilavamento non

contaminate e seconda pioggia” provenienti dall’area posta al lato nord, adibita a stoccaggio temporaneo dei rifiuti e parcheggi, dai piazzali ad ovest e da una parte dei piazzali ad est, adibiti a transito automezzi in prossimità delle aree di carico e scarico. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche espresse anche in futuro dal Soggetto gestore del corpo idrico ricettore principale appartenente al Demanio Idrico regionale.

- uno scarico (S3), recapitante in acque superficiali (fosso autostradale) ed individuato in planimetria al punto 3, di acque meteoriche di dilavamento non contaminate dei piazzali e dei coperti. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche emanate anche in futuro dal Soggetto gestore della viabilità alla quale è connesso il fosso ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque prot. n.73391 del 01/09/2020 per lo scarico in pubblica fognatura e il parere di Arpae-APAM-ST- Distretto Urbano in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne non contaminante, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/09/2020 al PG/2020/131568. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. Si specifica che il citato parere di Arpae-APAM si riferisce esclusivamente al mantenimento delle modalità di gestione delle reti di piazzale e di protezione da sversamenti accidentali così come indicato nella relazione integrativa agli atti del fascicolo *Sinadoc 15606/2020* (datata 9/7/2020), dalle quali hanno origine le immissioni in acque superficiali S2 ed S3, al fine di confermare l’esclusione dai vincoli e dalle prescrizioni di cui alle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- Elaborato “integrazioni” (Relazione tecnica integrativa e planimetria rete fognaria aggiornata) agli atti del fascicolo *Sinadoc 15606/2020*.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 15/4/2022.

Pratica Sinadoc 19683/2022. Documento redatto in data 2/11/2022



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Sasso Marconi, 14/09/2020

Prot. n. 13991/UT/Rel

Class. 08/03

Fasc. 2020/6

Proc. 2020/AUA04

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna

Via San Felice, 25

40122 Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le

ARPAE Distretto Urbano

via Ronzani n. 7/39

40033 Casalecchio di Reno

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 24/03/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA – Modifica non sostanziale di AUA per installazione di un nuovo impianto di depurazione acque reflue industriale che sostituisce il precedente impianto - Matrici: scarichi acque reflue. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/03/2020 al Prot. Gen di questo Ente n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA con sede in via I Maggio n. 3 a Sasso Marconi (BO), per la matrice scarichi acque reflue e visti gli atti ed elaborati presentati.

Visto il nulla osta espresso da ARPAE SINADOC n. 15606/2020 ricevuto tramite PEC il 25/08/2020 al Prot. Gen. di questo Ente n. 12778 relativo alla matrice scarichi acque reflue.

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SPA con nota del 01 Settembre 2020 n. 73391, pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 13224 in data 01/09/2020.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio della Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Modifica non sostanziale di AUA per installazione di un nuovo impianto di depurazione acque reflue industriale che sostituisce il precedente impianto richiesta in data 24/03/2020 al Prot. n. 4885 da RAVAGLIOLI SPA con sede in via I Maggio n. 3 a Sasso Marconi (BO) per la seguente matrice di competenza comunale:

- scarichi acque reflue

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per il Responsabile del SUAP
Il Funzionario delegato
Luigi Ropa Esposti
(Firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale". L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3 bis e 4 bis del D.Lgs 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale"



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 01 settembre 2020
Prot. n. 73391

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Spett.li
COMUNE DI SASSO MARCONI
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Area Tecnica
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 14/05/2020	Num. prot.: 41430
	Data prot.: 05/06/2020	Num. prot.: 47894
	Data prot.: 21/08/2020	Num. prot.: 71389
	PA&S 56/2020	

Oggetto: Istanza di modifica non sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: “RAVAGLIOLI SPA”
Via I° Maggio 3 Comune di Sasso Marconi Loc. Pontecchio Marconi
Comune di Sasso Marconi-SUAP
Prot. n°5982/UT/Rel del 21/04/2020
Classificazione 08/03 Fascicolo 2020/6
Arpae – Pratica SINADOC n: 11202/2020
Richiesta di modifica non sostanziale di AUA (Det. AMB 2017-6174 del 17/11/2017)

In merito all'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giulio Curreli codice fiscale CRRGLI71L25A944P, in qualità di rappresentante legale o titolare della ditta **“RAVAGLIOLI S.p.A.”** p. IVA 01759471202 con sede legale e sede operativa in Via I° Maggio 3 Sasso Marconi (BO) Loc. Pontecchio Marconi, inerente all'attività di fabbricazione di attrezzature per officine.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la presente modifica non sostanziale di AUA (Det. AMB 2017-6174 del 17/11/2017 con parere Hera N.79/2017 del 16/07/2017) è riferita alle acque reflue industriali che fanno parte dello scarico **S1** e recapitano nella pubblica fognatura di via I Maggio;
- ✓ lo scarico **S2** costituito dalle acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate e dalle acque di seconda pioggia provenienti dal dilavamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, resta invariato rispetto alla precedente AUA e recapita nelle acque del Canale di Pontecchio che non è in carico alla scrivente società;
- ✓ lo scarico **S3** costituito dalle acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate come già definite nella precedente AUA, recapitano in un fosso autostradale che non è in carico alla scrivente società;
- ✓ lo scarico **S1** è costituito dai seguenti reflui, ma ai fini della richiesta occorre specificare che tra queste solo le acque reflue industriali hanno subito una variazione:
 - acque reflue domestiche dai servizi igienici e dalla mensa aziendale
 - acque reflue industriali provenienti da un'unica linea di verniciatura, trattate con un nuovo impianto di depurazione chimico - fisico

- acque reflue meteoriche contaminate dal dilavamento delle aree di stoccaggio, raccolte e depurate per il volume di prima pioggia grazie a un impianto dedicato che recapita nella condotta delle acque nere domestiche
- ✓ il nuovo depuratore chimico fisico ha una portata massima di 2 mc/h ed è analogo al precedente, ma a causa della dismissione di un reparto di verniciatura, ha una potenzialità inferiore e tempi di ritenzione inferiori, è costituito dalle seguenti fasi:
 - accumulo e sollevamento dei reflui tramite due vasche preesistenti da 30 mc cadauna
 - filtrazione a cestello a 500 micron
 - neutralizzazione del pH
 - dosaggio reattivi coagulanti
 - filtrazione a sabbia
 - filtrazione a carbone
 - trattamento fanghi e riutilizzo dell'acqua
- ✓ come il precedente depuratore, che di fatto sostituisce, tratta le acque di risulta del contro lavaggio dei filtri a carboni attivi e a sabbia e le acque di condensa dei compressori;
- ✓ l'acqua trattata dal depuratore chimico – fisico è inviata a una vasca di stoccaggio del volume di 30 mc e, previa miscelazione con le suddette acque reflue domestiche e meteoriche di prima pioggia depurate, si immette nella pubblica fognatura mista di via I Maggio, per afferire al depuratore comunale di Borgonuovo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali originate dalla restante linea di verniciatura, previo trattamento con nuovo depuratore chimico fisico;**
 - **acque reflue meteoriche di prima pioggia preventivamente depurate e originate dal dilavamento dall'area temporanea di stoccaggio dei rifiuti;**
- **per le acque reflue meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia originate dal dilavamento dell'area temporanea di stoccaggio dei rifiuti, che scaricano in corpi**

idrici recettori che non sono in carico alla scrivente società, si esprime comunque un parere di congruità tecnica;

- le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Spettabile **ARPAE**

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

c.a. Elisabetta Grazioso

Via San Felice n. 25- 40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna

Spettabile **SUAP Comune di Sasso Marconi**

P.zza dei Martiri n. 6

40037 Sasso Marconi (BO)

PEC:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

c.a. geom. Luigi Ropa Esposti

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque di dilavamento in acqua superficiale presentata da **Ravaglioli Spa Via I Maggio n3** a Sasso Marconi.

MODIFICA NON SOSTANZIALE

Tipologia di attività: Produzione di attrezzature per officine meccaniche, gommisti, elettrauto, etc..

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della documentazione integrativa fornita dalla ditta si comunica quanto segue.

manda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto comune, esaminato il contenuto della documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

La nuova area predisposta dalla ditta come deposito temporaneo di rifiuti speciali (area lato nord) viene accompagnata da una relazione relativa alle modalità di gestione dei rifiuti medesimi e di manutenzione dei piazzali medesimi.

La suddetta relazione risulta congrua rispetto alle esigenze di tutela del corpo recettore Canale di Pontecchio; pertanto in riferimento in riferimento agli scarichi S2 ed S3 si conferma il non assoggettamento alle DGR 286/2005 e 1860/2006.

Si esprime pertanto **nulla osta** di competenza alle modifiche proposte dalla ditta.

Nell'ottica di tutela del recettore Canale di Pontecchio, si prescrive alla ditta il rispetto delle modalità di gestione delle reti di piazzale e di protezione da sversamenti accidentali così come indicato al punto 2 della relazione prodotta dalla ditta stessa.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

Per IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott. Vittorio Gandolfi)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto RAVAGLIOLI Spa
comune di Sasso Marconi - via I Maggio n° 3

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di attrezzature per officine svolta dalla società RAVAGLIOLI Spa nello stabilimento posto in comune di Sasso Marconi, via I Maggio n° 3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società RAVAGLIOLI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA AD ARCO

Portata massima	37000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA AD ARCO

Portata massima	28000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 19000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: PALLINATRICE

Portata massima 16000 Nm³/h

Altezza minima 9,5 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E34A - E34B

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima 10000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Materiale particolare 3 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E41**PROVENIENZA: ESTRAZIONE SGRASSAGGIO PRETRATTAMENTI**

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E42 - E44**PROVENIENZA: ESTRAZIONE LAVAGGIO PRETRATTAMENTI**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E43**PROVENIENZA: ESTRAZIONE FOSFATAZIONE PRETRATTAMENTI**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E47**PROVENIENZA: ESPULSIONE VAPORI ASCIUGATURA****EMISSIONE E48****PROVENIENZA: ESPULSIONE SOFFIANTE DEL TRATTAMENTO****EMISSIONE E49 - E55 - E56****PROVENIENZA: SOFFIANTE RAFFREDDAMENTO**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E50**PROVENIENZA: ESPULSIONE CABINA POLVERI**

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: cartucce atex

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: ESPULSIONE FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima 6200 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E61 - E62

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 11 m

Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a celle filtranti pieghettate

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: LAVATRICE

- La pulizia di superfici con sgrassanti *non contenenti solventi* può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH_4^+)	5	mg/Nm ³
---	---	--------------------

- I consumi di detergenti, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Detergenti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di sgrassaggio	
	Impianto di asciugatura	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: SALDATURA 1

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: SALDATURA 2

- Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i presenti punti di emissione,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: VERNICIATURA SFERE 3D

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Materiale particolato	3 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e carboni attivi

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E69

PROVENIENZA: PREPARAZIONE E APPASSIMENTO VERNICI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: impianto di adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione

La sostituzione dei carboni attivi dovrà essere effettuata almeno con periodicità annuale.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E45 – E46 – E57

PROVENIENZA: FUMI BRUCIATORE

EMISSIONI E53 - E54

PROVENIENZA: ESPULSIONE FUMI BRUCIATORE FORNO

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici utilizzati nel ciclo produttivo e presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06; tali punti di emissione sono pertanto soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONI A86 - A87 - A88 - A78 - A70 - A89 - A90 - A91 - A74 - A79 - A30e - A84 - A67 -
A81 - A65 - A80 - A68 - A85 - A71 - A83 - A 69 - A82 - A72 - A73
PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI ALIMENTATI A METANO

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento superano il valore di 3 MW previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONE A66
PROVENIENZA: ASPIRATORE SERVIZI IGIENICI
EMISSIONE A92
PROVENIENZA: ESTRATTORE CUCINA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi art. 272 c 1 del DLgs 152/06.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E69 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E69, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 15/4/2022 e successiva integrazione agli atti prot. 150090 del 14/9/2022.

Pratica Sinadoc 19683/2022. Documento redatto in data 2/11/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RAVAGLIOLI S.p.A. ubicato in Via 1° Maggio n. 3, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 17525 del 20/10/2017 per la matrice impatto acustico;
2. Vista la “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica nel marzo 2016 agli atti del fascicolo Sinadoc 14026/2017.
3. vista la dichiarazione a firma di Stefano Boschi in qualità di tecnico competente in acustica datata 25/3/2022, che ha valutato le modifiche impiantistiche concludendo che “non si prevede un aumento dell’impatto acustico prodotto dall’azienda”.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. 6174 del 17/11/2017 e documenti agli atti del relativo fascicolo.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data in data 15/4/2022.

Pratica Sinadoc 19683/2022. Documento redatto in data 2/11/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.